

STATUTO

SOCIETA' MUTUA DI SOCCORSO E PREVIDENZA CARLOFORTE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARLOFORTE CA VIA VENEZIA 38

Numero REA: CA - 80319

Codice fiscale: 00326660925

Forma giuridica: SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

Dr. Enrico Dolia, Notaio

Allegato "A" all'atto n. 27517

Elenco dei soci presenti all'assemblea del giorno 23 dicembre 2004

- Aste Luigi;
- Napoli Mariano;
- Parodo Aldo;
- Granara Serafino;
- Barbato Gennaro;
- Pintau Salvatore;
- Repetto Giambattista;
- Brai Silverio;
- Pomata Mario;
- Rivano Sergio;
- Capriata Antonio;
- Biffa Cesare Anselmo;
- Stefanelli Agostino;
- Puggioni Salvatore;
- Mercolella Giambattista;
- Luxoro Andrea;
- Borghero Angelo;
- Aste Giuseppe.

Stefanelli Agostino

Dr. Enrico Dolia, Notaio

Allegato "B" all'atto n. 27517

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società cooperativa denominata "**Società Cooperativa Mutua di Soccorso e Previdenza**", la quale sarà disciplinata dalle norme del presente statuto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge e dalle norme del Titolo VI del Libro V del codice civile.

Articolo 2

La cooperativa, non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società e i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma, seconda parte, dell'articolo 2521 del codice civile.

Fin da ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento da predisporre e da approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quella di tutti gli altri soci.

E' espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate l'esigenza dell'impresa cooperativa.

In attuazione dello scopo mutualistico di cui sopra, la società, tenuto conto dei requisiti dei soci ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici di cui, tra l'altro, al regolamento sopra citato, si propone di aiutare i soci in caso di bisogno, di promuovere e favorire l'incremento delle attività locali ed ogni forma di sviluppo sociale.

A tal fine la società si propone di perseguire le seguenti attività:

- la produzione, l'allestimento e la rappresentazione di spettacoli teatrali, culturali, cinematografici, radiotelevisivi, musicali, di danza e di eventi sportivi; la realizzazione di videocassette, musicassette, cd, dischi e pubblicazioni in genere;
- di acquisire e/o gestire in affitto sale cinematografiche, teatri, discoteche e locali, per il tempo libero, svolgere servizi di assistenza tecnica, per concerti, congressi, riunioni in genere;
- la rappresentazione e l'organizzazione degli spettacoli sul territorio regionale, nazionale, comunitario ed internazionale, anche prodotti da altre organizzazioni o dei materiali ad essi collegati;
- la ricerca e la sperimentazione in campo culturale;
- le attività didattiche, formative e ricreative, nel campo dello spettacolo e dello sport, riguardanti il settore dei giovani, degli anziani, dei portatori di handicap e di altri soggetti socialmente svantaggiati;

- l'organizzazione ed il coordinamento, nonchè l'ospitalità per gli spettacoli e le manifestazioni proprie e/o di terzi, rassegne festival o altri eventi sportivi;

- lo svolgimento di attività di animazione culturale, di studio anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, conferenze, dibattiti, mostre, pubblicazioni ed altri eventi similari.

La società potrà inoltre organizzare, coordinare e partecipare ad incontri tematici, conferenze, lezioni, anche presso altre istituzioni, ed eventi, predisponendo con la propria struttura e/o in collaborazione con terzi, corsi di formazione e specializzazione nei vari settori dello spettacolo e della comunicazione di massa, il tutto nel rispetto e nel contesto delle Leggi Regionali ed in armonia con la Legge Quadro in materia di formazione professionale.

Potrà altresì compiere ogni altra attività necessaria, utile ed opportuna per lo sviluppo e la diffusione della cultura, della musica, degli studi storici, della tecnica dell'arte teatrale e dello sviluppo degli scambi culturali interregionali ed internazionali.

La società potrà accedere senza limiti di sorta a tutte le forme di finanziamento pubblico e privato della propria attività.

Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie (ma queste ultime non nei confronti del pubblico, né in via prevalente), compreso il rilascio di garanzie reali e personali anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Articolo 3

La società ha sede legale nel Comune di **Carloforte**.

Con delibera dell'organo amministrativo potrà essere trasferita la sede nell'ambito dello stesso Comune e potranno essere istituiti, modificati e soppressi, in tutto il territorio nazionale ed all'estero, uffici, filiali e succursali.

Il trasferimento della sede sociale al di fuori del Comune di **Carloforte** e l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci.

L'organo amministrativo della società potrà altresì istituire nuove sedi secondarie o portare la sede legale al di fuori del Comune di **Carloforte** purché nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 4

La società ha durata fino al **31 dicembre 2050**.

Detto termine potrà prorogarsi con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci salvo, in tal caso, il diritto di recesso del socio dissenziente che dovrà essere comunicato all'organo amministrativo nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 2532 del codice civile.

AMMISSIONE DEI SOCI E CONDIZIONI PER IL RECESSO E L'ESCLUSIONE

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono ammessi a far parte della società i cittadini italiani di ambo i sessi a qualsiasi classe sociale appartengano purché di specchiata moralità, che abbiano raggiunto l'età di diciotto anni e non superata quella di quarantacinque, mantengono vivo il sentimento di patria e rispettino le leggi e le istituzioni dello stato.

Possono inoltre acquisire la qualità di soci coloro che siano in condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale avendone interesse, purché non svolgano attività in contrasto o in concorrenza con quella della società.

Possono essere altresì soci le persone fisiche e le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività della cooperativa.

E' inoltre facoltà del consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nominare dei soci onorari, senza limiti di età, tra le persone che si rendessero benemeriti per il sodalizio o tra quelle che si dovessero distinguere, per meriti particolari, in seno alla comunità.

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale, qualora debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

b) al loro inserimento nell'impresa, qualora siano in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare 1/3 (un terzo) del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative alla approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono, in ogni caso, superare 1/10 (un decimo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del codice civile.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui sopra.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di diniego.

Possono inoltre acquisire la qualifica di soci anche i sovventori, ai quali spetta una remunerazione superiore del 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita per i soci cooperatori nella ripartizione degli utili. All'atto dello scioglimento della cooperativa le quote dei sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Articolo 6

Chi desidera diventare socio della cooperativa deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo e presso la sede sociale, specificando:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, codice fiscale;

b) l'indicazione, non necessaria per i soci sovventori, dell'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;

c) l'ammontare delle quote che s'intende sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la categoria di soci a cui intende appartenere.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d), la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale ed il codice fiscale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci ovvero con provvedimento di rigetto che, motivato, entro sessanta giorni dalla sua adozione, unitamente alla motivazione, verrà comunicato all'interessato.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto l'interessato potrà chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunci l'assemblea.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti dall'organo amministrativo, sia per le quote che per le spese di istruzione della domanda di ammissione, sia, infine, ove esistente, del sovrapprezzo.

Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la propria quota sociale.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto decorso trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre il diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Il socio, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, pur conservando tutti i diritti, sarà esonerato dal pagamento della quota sociale.

La qualità di socio si perde:

- per effetto della morte, del recesso, della esclusione, del fallimento e dell'impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, se persona fisica;

- per effetto del recesso, della esclusione, del fallimento, dello scioglimento o liquidazione e dell'impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 7

In caso di morte del socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.

L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa.

In tal caso, entro e non oltre sei mesi dalla accettazione della eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo.

In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste.

Nel caso in cui comunque l'erede o il legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione della quota.

Nel caso abbiano diritto di subentrare alla partecipazione sociale più eredi o più legatari, gli stessi, coeivamente al subentro in società, dovranno nominare un rappresentante comune che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società, e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa, con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa (ivi compresi i ristorni), fermo restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto (eredi o legatari) non potrà in nessun caso eccedere quanto spettante al dante causa.

Articolo 8

Il recesso del socio cooperatore è consentito:

- a) nei casi previsti dalla legge;
- b) al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale;

- c) al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

E' vietato il recesso parziale.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Spetta all'organo amministrativo della società constatare, entro sessanta giorni dal ricevimento di comunicandone di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione nanti l'autorità giudiziaria competente.

Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento al socio. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima della stessa; in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota secondo quanto infra precisato.

Il socio sovventore dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso l'esercizio del diritto di recesso.

Articolo 9

L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo della società:

- nel caso di cui all'articolo 2531 del codice civile;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione alla società;
- nel caso di cui all'articolo 2286 del codice civile;
- nel caso di cui all'articolo 2288, comma 1° del codice civile;
- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società.
- nel caso in cui in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata A/R al socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà proporre opposizione nanti l'autorità giudiziaria competente.

L'esclusione produce effetto dalla annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che dovrà essere eseguita senza indugio dall'organo amministrativo.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 10

Il socio receduto od escluso, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto, hanno diritto alla liquidazione della quota con le seguenti modalità:

- mediante il rimborso della partecipazione interamente liberata;
- mediante il rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 1545 quinquies, comma 3°, del codice civile.

La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra, al netto delle perdite imputabili a capitale, sarà affettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale.

Il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società cooperativa entro centoottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Le partecipazioni sociali assegnate al socio, ai sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies del codice civile, saranno liquidate agli aventi diritto unitamente agli interessi legali, in più rate di eguale importo entro un termine massimo di cinque anni.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dalla approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale ed il relativo valore sarà devoluto a riserva legale.

Il socio uscente o gli eredi di quello defunto è obbligato verso la società, nei limiti di quanto ricevuto, a mente di quanto precede, se entro un anno dallo scioglimento del rapporto, si manifesta insolvenza della società.

Il socio che, per ragioni del suo ufficio, venga trasferito dal Comune di Sant'Antioco in un'altra sede, potrà ottenere il rimborso della quota sociale versata, oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio precedente, con la semplice presentazione della domanda all'organo amministrativo, il quale la esaminerà con procedura d'urgenza.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono, per un anno, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si sono verificati, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui si è verificata la cessazione dalla qualità di socio.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o i legatari del socio defunto.

Strumenti finanziari

Articolo 11

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'articolo 2526 del codice civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Articolo 12

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo articolo 26 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore da Euro 25,00 (venticinque virgola zerozero) ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) ciascuna secondo quanto deciso dagli organi societari competenti.

I versamenti sulle quote sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Articolo 13

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le quote dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

In caso di trasferimento delle quote a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle quote di socio sovventore e delle quote di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

Articolo 14

L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle quote, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 26, lettera e), ad esse spettante e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle quote stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte.

Qualora siano assegnate quote ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle quote de-

stinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 15

Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 20. A favore dei soci sovventori e delle quote di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile. La delibera di emissione di cui al precedente articolo 20, comma 1, può stabilire in favore delle quote destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa, le quote del socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle quote può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli articoli 2437 bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale della quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Articolo 16

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la cooperativa può emettere quote di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le quote di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

Alle quote di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 21.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale dei titolari di quote di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune dei titolari di quote di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di quote di partecipazione cooperativa nei confronti della cooperativa.

Articolo 17

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di quote nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 29 e seguenti del presente statuto.

Articolo 18

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti, del codice civile.
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.

RISTORNI

Articolo 19

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
 - b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove quote;
 - c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente titolo IV.
- Non si applicano le norme del presente articolo quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite da apposito regolamento, provvede a distribuire fra i soci, quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi, in proporzione alla qualità e quantità del prodotto medesimo, il ricavato delle vendite dedotti i costi direttamente o indirettamente riferibili alla gestione caratteristica.

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI

Articolo 20

Il capitale della società cooperativa è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari (cooperatori) ed è rappresentato da quote del valore nominale pari ad euro **25,00 (venticinque virgola zerozero)** ciascuna.
Detto capitale può essere liberato mediante conferimenti in danaro, di crediti o in natura.

La quota sociale sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno 2/3 (due terzi) all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'articolo 2528 del codice civile non importa modifica dell'atto costitutivo.

La società, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà autorizzata dall'assemblea su proposta degli amministratori.

Articolo 21

Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno, né ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, le cui indicazioni dovranno essere riferite al potenziale acquirente e/o beneficiario dei diritti e dei vincoli sulla quota.

L'organo amministrativo comunicherà al detto socio il provvedimento autorizzativo o di diniego nel termine di giorni **15 (quindici)** dal ricevimento della raccomandata di cui sopra. Trascorso comunque detto termine il socio è libero di ven-

dere e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio dovrà essere iscritto nel libro dei soci.
Nel caso di provvedimento negativo il socio ha il diritto, nel termine di giorni **15 (quindici)** dal ricevimento della relativa comunicazione, di chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea.

Articolo 22

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
 - 3) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;
 - b) dalla riserva legale, indivisibile;
 - c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;
 - d) dalla riserva straordinaria;
 - e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori);
 - f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista dalla legge.
- Le riserve indivisibili non possono distribuirsi né durante la vita della società né al momento del suo scioglimento.

Articolo 23

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative.
Il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea dei soci entro **120 (centoventi)** giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro **180 (centottanta)** giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della suddetta legge;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione delle quote sottoscritte dai soci finanziatori e dai soci sovventori;
- f) quanto residua al fondo si riserva straordinaria.

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- c) emissione di obbligazioni;
- d) emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.
Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'articolo 2545 sexies del codice civile.

ORGANI SOCIALI

a) ASSEMBLEA

Articolo 24

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, salvo i diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia riservata ad altri, in sede ordinaria o straordinaria, nei casi di legge.
L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a garantire la tempestiva informazione degli argomenti da trattare, il loro elenco, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso dovrà essere affisso, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, nella sede sociale od inviato al domicilio dei soci, quale risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Potrà inviarsi con raccomandata a/r o semplice o anche consegnata a mano

e controfirmata per ricevuta dal socio destinatario, o tramite fax munito del rapporto di ricezione.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, oppure altrove, purché in Italia.

L'avviso di convocazione conterrà anche le disposizioni concernenti la seconda convocazione fermo restando che questa non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità, l'assemblea dovrà intendersi validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, composto dai soci aventi diritto di voto e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo ed il collegio sindacale, se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento oggetto di deliberazione; in tal caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 25

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel maggior termine, comunque non superiore a centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

Articolo 26

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza; l'assemblea decide per alzata di mano o per appello nominale.

Ogni modifica allo statuto o al regolamento generale potrà essere presa in esame qualora i soci ne facciano domanda per iscritto e con la dovuta argomentazione. La domanda dovrà essere accompagnata dalla firma di almeno un ventesimo dei soci.

La proposta di modifica dovrà prima essere esaminata dal consiglio di amministrazione il quale, successivamente, la presenterà all'assemblea.

Per deliberare sulle modifiche dello statuto si richiede la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera comunque a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 27

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2358, comma 4, del codice civile, ai soci cooperatori che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, è riconosciuto, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, anche un voto per ogni cinque punti percentuali (o frazione di cinque punti qualora non si raggiunga la detta percentuale) dei beni e/o servizi prodotti della società cooperativa ed utilizzati dalle rispettive imprese dei soci, quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

In ogni caso i soci cooperatori muniti di voto plurimo a mente del comma precedente, non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale.

Qualora superino il detto tetto, il voto plurimo viene ridotto sino al tetto in parola.

In ogni caso ad essi congiuntamente, non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale.

Nel caso in cui superino detto terzo il loro voto plurimo viene proporzionalmente ridotto sino al terzo in parola.

Le assemblee dei soci potranno aver luogo con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

I soci che per qualunque motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

I soci imprenditori individuali possono farsi rappresentare ai sensi del 2° comma dell'articolo 2539 del codice civile.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 28

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, in mancanza dall'amministratore più anziano ovvero, da altra persona designata dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono svolte da un notaio.

Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro.

b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 29

La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 15 (quindici), eletti fra i soci dall'assemblea a scrutinio segreto.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili, nel limite massimo di tre mandati consecutivi e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, però l'assemblea può deliberare sull'attribuzione di un compenso, sull'entità e le modalità del compenso stesso, ogni qualvolta ci sia il rinnovo delle cariche sociali.

I consiglieri eleggono tra loro un presidente ed eventualmente un vice presidente ed un consigliere delegato; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio ed un cassiere.

Non potranno far parte del consiglio di amministrazione più di due parenti o affini in 2° (secondo) grado.

Articolo 30

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile quando ne sia fatta domanda da almeno 3 (tre) consiglieri.

La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che i consiglieri ed il collegio sindacale, se nominato, ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere tenute anche in videoconferenza e/o teleconferenza, purché siano garantiti i fondamentali diritti di partecipazione, e cioè:

- siano presenti in un unico luogo almeno il presidente e il segretario della riunione;

- vi sia la possibilità di identificare i partecipanti e ciascuno di essi possa, in ogni momento, intervenire, ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.
E' vietato il voto segreto e per rappresentanza.

Articolo 31

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso potrà deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Potrà, perciò, anche deliberare sulla adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o di organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci.

Il consiglio di amministrazione inoltre:

- decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 2528 del codice civile;
- è autorizzato ad acquistare o rimborsare le quote della società nei limiti dell'articolo 2529 del codice civile e con l'osservanza di tutti gli obblighi e le cautele dal medesimo derivanti e dalle norme ivi richiamate;
- autorizza o nega la cessione delle quote sociali comunicando al socio il relativo provvedimento nel termine di **60 (sessanta)** giorni dal ricevimento della richiesta; il provvedimento di diniego dovrà essere motivato;
- ha i poteri concernenti il recesso dei soci stabiliti dall'articolo 2532 del codice civile.

Al consiglio, altresì, compete la nomina di direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, come la determinazione delle relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge; in particolare è fatto espresso divieto di delegare a chiunque le materie previste dall'articolo 2381 codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Articolo 32

La firma e la rappresentanza sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione, il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Potrà perciò, con la sola sua firma, rilasciare liberatorie quietanze ad enti pubblici, rilasciare procure anche per i ricorsi e contro ricorsi alla suprema corte di cassazione, nonché per l'assistenza e la rappresentanza legale della società davanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o in assenza di questo, ad un consigliere designato dal consiglio.

Il presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. c) COLLEGIO SINDACALE

Articolo 33

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399, del codice

civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Articolo 34

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

d) SEGRETARIO E CASSIERE

Articolo 35

Il segretario dipende dal presidente.

A lui è affidata la custodia dell'archivio, la tenuta dei registri d'amministrazione, la compilazione dei verbali delle adunanze del consiglio e dell'assemblea ed il disbrigo di ogni altra pratica relativa alla segreteria.

Articolo 36

Il cassiere è depositario responsabile dei fondi e dei titoli di credito appartenenti alla società e ne deve rendere conto al consiglio di amministrazione ed agli addetti ai controlli.

Articolo 37

Il cassiere fa le esazioni ed effettua i pagamenti in seguito ad ordini d'incasso e mandati emessi dal consiglio di amministrazione, firmati dal presidente, da un consigliere e dal segretario.

Deve inoltre provvedere a depositare nell'istituto di credito, designato dal consiglio, gli incassi ed i proventi derivanti dalle varie attività ed alla fine dell'esercizio finanziario presentare il conto di cassa.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 38

La società si scioglie:

- a) per decorso del termine;
 - b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
 - c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
 - d) per la perdita del capitale sociale;
 - e) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473 del codice civile;
 - f) per deliberazione dell'assemblea;
 - g) quando il numero dei soci cooperatori sia ridotto a venti.
- L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 39

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla legge n. 59/1992.

Articolo 40

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto è fatto divieto di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentando di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 41

La società ha come vessillo la bandiera nazionale.

Essa sarà esposta in occasione di tutte le feste riconosciute dallo statuto e, abbrunata, per il decesso di un socio.

Articolo 42

Per tutto quanto non è stato regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'articolo 2519 del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Stefanelli Agostino

Dr. Enrico Dolia, Notaio

Copia conforme all'originale registrato a Cagliari il 27 dicembre 2004 al n.102895 Euro 129,11. Cagliari, 19 gennaio 2005

Io sottoscritto dottor Enrico Dolia, Notaio in Cagliari, iscritto al collegio notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 20, del D.P.R. 28/12/2000, numero 445, che si trasmette ad uso del registro imprese.